

CREATIVE COMMONS: alcuni diritti riservati per la diffusione della cultura e della conoscenza

Nella contemporanea società dell'informazione, il progressivo affermarsi del diritto al libero accesso ai saperi collettivi, pone una sfida etica e legislativa completamente nuova: garantire la condivisione della conoscenza, libera e gratuita, e nello stesso tempo, tutelare e valorizzare la creatività individuale.

Il copyleft è nato per rispondere all'esigenza di favorire una libera circolazione del sapere senza sottostare alle restrizioni economiche del diritto d'autore e contemporaneamente proteggere le opere da possibili abusi, dovuti alla mancanza di diritti nell'ambito del pubblico dominio.

Tale mancanza di diritti lascia, infatti, aperta la possibilità di uno sfruttamento economico dell'opera da parte di altri, di deformazioni, mutilazioni od altra modificazione della stessa con evidente danno dell'autore che non può, in questo caso imporre alcuna rivalsa.

Il copyleft: significato e fondamenti giuridici.

Copyleft è un termine denso di significato, ricalcato sulla parola copyright: l'allusione fa riferimento alle parole destra e sinistra (right e left), che nella lingua inglese nella lingua inglese indicano anche "diritto" e "permesso" (left è anche participio passato del verbo to leave, permettere); quindi i termini si potrebbero tradurre in "diritto d'autore" e "permesso d'autore", non senza un riferimento politico alla rivolta libertaria ed anticapitalistica americana degli anni '80.

Comunque si voglia intendere ideologicamente il copyleft, esso ha un solido fondamento giuridico, poiché esiste proprio in virtù del diritto d'autore; se l'autore possiede diritti e prerogative sulle proprie opere riconosciuti dalla legge, può alienare questi diritti in tutto o in parte.

Il copyleft è pertanto legalmente valido poiché non è altro che una variante del copyright: nel diritto d'autore, tutte le prerogative sono riservate, mentre nelle licenze copyleft, alcuni diritti sono riservati, altri no.

La prima licenza copyleft.

La prima licenza costruita e pensata in base a questo nuovo criterio è stata quella GNU-GPL creata nel 1984 da Richard Stallmann, ricercatore del Mit: l'idea consiste nel permettere la distribuzione, la modifica di un programma informatico in modo gratuito, vietandone lo sfruttamento commerciale, per cui il software derivato deve essere distribuito e usufruito altrettanto gratuitamente.

Il concetto di copyleft, quindi, si è diffuso prima di tutto in ambito informatico e solo successivamente l'idea di una licenza più permissiva del diritto d'autore è stata estesa anche alle opere di altra natura, non informatica, tanto che la stessa licenza può essere applicata anche a testi letterari, brani musicali ed altro.

Le licenze Creative Commons.

Negli ultimi anni, sono state progettati, sia in Italia, sia all'estero diversi tipi di permesso d'autore e le licenze Creative Commons, che condividono le stesse finalità dell'opensource, sono una risposta alla necessità di promuovere la cultura rendendola accessibile attraverso una diffusione trasparente e gratuita, senza subire l'anarchia del pubblico dominio.

Tuttavia le licenze GPL e Creative Commons non sono l'una la replica dell'altra, anche se ambedue possono essere applicate al software e ad altri tipi di opera; la differenza consiste nel fatto che la prima è nata pensando prevalentemente al software, mentre la seconda è stata appositamente progettata per altri tipi di creazioni: ad esempio, non si menziona il codice sorgente. Esse sono particolarmente adatte per essere usate in rete, applicate a testi, fotografie, film, musica, pagine web, weblog e per questo si rivelano uno strumento più flessibile rispetto alla GPL per trasferire le opere al pubblico in modo semplice e di esercitare, contemporaneamente, alcuni diritti di legge, attraverso una scelta consapevole.

Le licenze Creative Commons permettono di scegliere quali diritti d'autore si vogliono esercitare in modo esclusivo e quali no; il concetto si basa su "alcuni diritti riservati", in alternativa a "tutti i diritti riservati".

Per approfondire

<http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html>

http://www.attivista.com/2003/luglio/creative_commons_copyleft.html

<http://internet.cybermesa.com/~berny/cosacopyleft.html>

<http://www.p2pforum.it/forum/showthread.php?t=27857>

<http://www.attivista.com/equalism/copyleft.html>

<http://www.scuolaonline.wide.it/forum/viewforum.php?f=5&sid=7e6f4088cfe764a0ee2affb7c9e213fd>

La storia delle Creative Commons.

Le Creative Commons nascono molto più tardi della licenza GPL e incontrano oggi più accoglienza presso il pubblico, poiché l'idea del copyleft è non solo molto più diffusa e accettata ma gode anche del sostegno prestigioso di affermate personalità in campo accademico e culturale. Esse nascono negli USA nel 2001 per iniziativa di giuristi, esperti di diritto informatico, associazioni universitarie, editori ed attivisti; in particolare Lawrence Lessig, docente alla Stanford Law School, che si può considerare a buon diritto il padre delle Creative Commons, James Boyle, membro dell'Epic, Michael Carroll, Molly Shaffer Van Houweling, fra i primi membri dell'Icann, il professor Hal Abelson, docente di Computer Science al Mit, Eric Saltzman, avvocato, regista di documentari, esperto di diritto informatico, Davis Guggenheim, regista di documentari, Joi Ito, impresario giapponese ed Eric Eldred, editore di libri di pubblico dominio; fra le organizzazioni sostenitrici vi sono il Center of Public Domain, la MacArthur Foundation, la Stanford University che offrono anche un sostanzioso aiuto economico.

Il team, attualmente, ha la sua sede principale presso la Stanford Law School presso Palo Alto, California.

La prima elaborazione della licenza Creative Commons viene rilasciata nel 2002 e poco dopo il progetto è esteso ad altri nazioni, Italia, Brasile, Finlandia, Giappone, Australia, coinvolgendo centri universitari ed istituzioni scientifiche.

Per quanto riguarda il nostro paese, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, sotto la coordinazione del professore Marco Ricolfi, e lo Ieiit-Cnr diventano istituzioni affiliate al progetto, Affiliate Institutions, nel 2003 con il compito di promuovere, diffondere le licenze in Italia, di tradurle ed adattarle alla nostra legislazione.

Inoltre vi sono alcune importanti personalità politiche che ne sostengono la loro diffusione, quali il deputato Stefano Rodotà e il senatore Fiorello Cortiana.

Per approfondire

<http://creativecommons.it/main.php?page=storia>

<http://www.annozero.org/nuovo/stories.php?story=330>

Le caratteristiche delle licenze Creative Commons.

Esse sono una via di mezzo tra diritto d'autore, estremamente restrittivo e le donazioni di pubblico dominio; l'obiettivo è di limitare sia gli abusi sull'opera, come lo sfruttamento commerciale o la modifica non autorizzata, sia le restrizioni alla sua fruizione.

Concretamente in Italia esistono le seguenti licenze Creative Commons:

1. Attribuzione della paternità; l'opera può essere copiata, distribuita, mostrata liberamente, a condizione che siano sempre citati l'autore e la fonte.
2. Non commerciale; l'opera non può essere venduta o sfruttata a fini commerciali senza il permesso

dell'autore.

3. Inalterabilità dell'opera; l'opera può essere mostrata, esposta o riprodotta, a condizione che venga copiata letteralmente ed integralmente; non sono concesse modifiche.
4. stessa licenza; le opere derivate dall'opera originale devono essere distribuite con la medesima licenza dell'originale.

Le licenze base sono quindi quattro, ma grazie alla loro modularità, possono essere combinate tra loro in modo opportuno; l'unica combinazione non ammessa è la terza e la quarta perché tra loro incompatibili. Inoltre sono valide in tutti i paesi, hanno la stessa durata temporale contemplata nella legge sul diritto d'autore, non sono revocabili.

Ogni abuso comporta la possibilità di appellarsi al giudice.

In qualsiasi caso, le licenze non impediscono la possibilità di un guadagno, poiché chiunque voglia sfruttare l'opera altrui a fini commerciali dovrà ottenere l'autorizzazione dell'autore, il quale, in questo caso, può richiedere un compenso.

Per avere informazioni più dettagliate consultare il sito italiano <http://www.creativecommons.it> dove viene riportata un'ampia documentazione sulle licenze.

Un fumetto spiega in modo semplice ed intuitivo l'uso della licenza:

http://creativecommons.it/main.php?page=come_funziona_cc

Dove reperire opere con licenze copyleft:

<http://edu.os3.it>

<http://www.liberliber.it/biblioteca/>

<http://www.scuolaonline.wide.it>

<http://www.creativecommons.it/main.php?page=cerca-opere>

Altre licenze analoghe alle Creative Commons

Licenza copyleft zero:

<http://www.costozero.org/wai/licenza.html>

<http://www.attivista.com/2004/aprile/copyleft.html>

Uso delle Creative Commons

Pur essendo previsto il caso di applicazione delle licenze ad opere a stampa, le Creative Commons sono state pensate principalmente per la diffusione delle opere sul web.

In particolare si possono licenziare singole pagine html, un intero sito, opere all'interno di pagine html, files audio in formato mp3 e Ogg Vorbis (estensione .ogg); opere digitali tramite applicazioni in standard Adobe-xmp; tutto ciò può accompagnarsi anche ai metadati delle licenze, in modo da rendere possibile ai motori di ricerca di evidenziare le condizioni di utilizzo.

Sono stati predisposti strumenti per pubblicare le proprie realizzazioni su archivi (Internet Archive), applicazioni per le immagini e per i weblog

Di fatto le opere devono essere accompagnate da simboli e files che spieghino al pubblico i termini d'uso del lavoro come il sommario della licenza (Commons Deed), un riassunto semplice della licenza, completato dalle opportune icone, la licenza completa (Legal code), il testo completo della licenza con valenza legale, i metadati (Digital code), la versione elettronica delle licenze: tutto ciò è reperibile sul sito indicato e può essere utilizzato con un semplice copia e incolla. Per rendere l'uso ancora più semplice si può applicare la stessa icona Creative Commons, con un collegamento ipertestuale al sommario della licenza. Sul sito sono disponibili esempi e chiarificazioni.

Per avere suggerimenti sull'uso e l'applicazione delle licenze:

http://creativecommons.it/main.php?page=applicare_le_licenze_alle_opere

<http://creativecommons.it/main.php?page=faq>

Il diritto di paternità nella legge italiana.

Le licenze Creative Commons proteggono le opere da usi illeciti e indesiderati ma non vanno confuse con il diritto di paternità, che in Italia è tutelato da una legge apposita, la legge Ida n. 633/1941..

Questa legge protegge tutte le opere d'ingegno scritte, orali, in forma testuale, grafica o teatrale. Protegge le diverse prerogative dell'autore quali la paternità, i diritti patrimoniali e morali.

In particolare, la nostra legge considera la paternità e i diritti morali come diritti inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. I diritti morali consistono nel diritto di rivendicazione della paternità dell'opera (in caso di opera anonima, di rivelarla); il diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell'opera che possano portare pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore; la determinazione dei limiti di pubblicazione, il diritto al ritiro dal commercio per gravi ragioni morali. Tutti i diritti possono essere fatti valere, e senza limiti di tempo, anche dagli eredi dell'autore. Circa i diritti morali, esiste una sensibile differenza con la legislazione statunitense (copyright) nella quali non sono contemplati.

Il diritto di paternità in Italia è sempre applicato automaticamente all'opera, all'atto della sua realizzazione; solo in sede processuale è fondamentale riuscire a dimostrare la data di creazione. A tale scopo, per poter salvaguardare questo diritto, occorre possedere documenti che attestino la data attraverso la registrazione dell'opera presso istituzioni varie, come la Siae, il notaio o altro, oppure attraverso la pubblicazione.

Vi sono comunque alcune possibilità interessanti di archiviare le proprie creazioni sul web, in modo gratuito, collegandosi al sito <http://www.archive.org> oppure a <http://www.copyright.org> per ottenere la firma digitale e una marca temporale, legalmente valide.

Un ultimo espediente consiste anche nello spedire l'opera a mezzo raccomandata al Presidente della Repubblica, la cui segreteria è obbligata a protocollare tutta la posta ricevuta.

Sul diritto d'autore:

<http://creativecommons.it/main.php?page=faq>

I diritti patrimoniali.

Per quanto riguarda i diritti economici sull'opera, invece, essi si possono esercitare tramite organizzazioni preposte come la Siae e possono essere alienati, acquistati, trasmessi in tutte le forme consentite dalla legge. In modo particolare i diritti patrimoniali, se ci sono, durano per 70 dalla morte dell'autore o dell'ultimo coautore, nel caso di opere collettive. Dopo tale data, l'opera cade in pubblico dominio, quindi liberamente sfruttabile.

Un'opera, inoltre, può avere diritti connessi, quali ad esempio i compensi per l'editore; la durata dei diritti connessi è inferiore, 50 anni dopo la pubblicazione o la commercializzazione al pubblico; 20, invece, per le edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (es. commenti ad opere letterarie).

In questi ultimi anni, tuttavia, su pressione di gruppi editoriali e le multinazionali dell'intrattenimento, sono state introdotte, nell'ambito giuridico, nuove norme che introducono ulteriori restrizioni sul diritto d'autore, soprattutto per quanto riguarda i diritti patrimoniali: in Usa sono state varate le norme DMCA (Digital Millennium Copyright Act) e in Europa le stesse direttive hanno trovato espressione nello EUCD (European Union Copyright Directive).

In Italia l'EUCD è diventata legge definitiva il 29 aprile 2003.

Per approfondimenti:

<http://www.siae.it>

<http://www.dirittodautore.it/quaderni.asp?mode=3&IDQ=82>

<http://www.dirittodautore.it/default.asp>

Sull'EUCD:

<http://www.softwarelibero.it/progetti/eucd/eucd-it.shtml>

Lia Provezza

Quest'opera è stata rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-StessaLicenza. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/> o spedisci una lettera a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.